
ORDINANZA MUNICIPALE
CONCERNENTE IL CONTROLLO DEGLI IMPIANTI A COMBUSTIONE
alimentati con olio o gas e potenza termica pari o inferiore a 1 MW,
legna con potenza termica pari o inferiore a 70 kW
(21° ciclo)
(del 18.07.2023)

art. 1 Base legale e principio

1. Il **Municipio di Minusio** istituisce sul proprio territorio giurisdizionale il controllo periodico obbligatorio degli impianti di combustione alimentati con olio EL, gas o legna (art. 13 OIAt) in ossequio a:

- > la Legge federale sulla protezione dell'ambiente (LPAmb) del 7 ottobre 1983;
- > la Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) dell'11 aprile 1889;
- > l'Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico (OIAt) del 16 dicembre 1985, segnatamente la revisione dell'11 aprile 2018 denominata "OIAt 2018" entrata in vigore dal 1° giugno 2018;
- > la Legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente (LALPAmb) del 24 marzo 2004;
- > il Regolamento di applicazione dell'Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico (ROIAt) del 6 maggio 2015;
- > la Legge cantonale sull'energia (Len) dell'8 febbraio 1994;
- > il Regolamento sull'utilizzazione dell'energia (RUEn) del 16 settembre 2008;
- > il Regolamento sugli impianti calorici a combustione (RICC) del 26 ottobre 2016;
- > il Regolamento generale della Legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente (RLaLPAmb) del 17 maggio 2005;
- > la Direttiva per i controlli della combustione degli impianti alimentati con olio, gas e potenza termica pari o inferiore a 1 MW e gli impianti a legna con potenza termica pari o inferiore a 70 kW del 22 agosto 2019 (DirCC);
- > la Direttiva antincendio - Impianti termotecnici (DA 24-15) edita dall'AICAA (VKF);
- > gli articoli 116 cpv. 1 e 192 Legge organica comunale (LOC) del 10 marzo 1987;
- > l'articolo 28 del Regolamento di applicazione della Legge organica comunale (RALOC) del 30 giugno 1987

2. La presente Ordinanza ha lo scopo di disciplinare le modalità organizzative, le tariffe e le tasse relative ai controlli degli impianti alimentati con olio EL (extra leggero) o gas esistenti sul territorio comunale con potenza termica pari o inferiore ad 1 MW o legna ≤ 70 kW del 1° ottobre 2014 (TCC), in modo tale da verificarne la loro conformità alle normative vigenti.

3. Per ogni controllo il Municipio preleva una tassa a copertura delle spese.
La stessa si fonda sul principio della causalità sancito nella LPAmb ed è comprensiva di tassa cantonale da riversare allo Stato per le sue prestazioni.
L'ammontare della tassa è definito nell'Allegato 1, punto 1.1, lett. b1 RLaLPAmb.

art. 2 Esecuzione dei controlli

L'esecuzione dei controlli è assegnata dal Municipio, mediante concorso pubblico, ad un controllore ufficiale in possesso della regolare autorizzazione rilasciata dal Dipartimento del territorio (Sezione della protezione dell'aria dell'acqua e del suolo).

I risultati dei controlli vengono comunicati in forma scritta al proprietario dell'impianto all'atto del controllo stesso.

art. 3 Ciclo dei controlli

I cicli di controllo sono stabiliti dal Cantone e comprendono due stagioni di riscaldamento, partendo dal 1° ottobre di un anno fino al 30 settembre di due anni dopo. Il loro rispetto è necessario da parte di tutti gli operatori, sia pubblici che privati. Ogni proprietario sarà avvisato almeno 15 giorni prima circa la data d'esecuzione del controllo obbligatorio del suo impianto.

Al controllore è affidata la verifica degli impianti sulla conformità nel loro complesso e le rispettive condizioni di esercizio giusta gli artt. 5 cpv. 1 lett. a), art. 5 cpv. 2 lett. a) e b) ROIAt, lui stesso ordina i provvedimenti necessari.

art. 4 Obblighi del proprietario

Il proprietario dell'impianto è tenuto ad adottare tutte le misure atte a garantirne un corretto funzionamento e un'adeguata manutenzione (art. 6 ROIAt e art. 46 LPAmb).

Esso deve in particolare:

- > consentire l'esecuzione dei controlli, l'accesso all'impianto e l'attuazione di eventuali interventi e manipolazioni connessi al controllo (art. 14 OIAt);
- > notificare al Municipio la messa in funzione di ogni nuovo impianto, le modifiche sostanziali agli impianti esistenti come pure tutti i dati necessari all'allestimento del catasto degli impianti (art. 6 cpv. 2 ROIAt);
- > fornire ai controllori della combustione tutte le informazioni e, se necessario, consentire l'accesso agli impianti a combustione e/o energetici installati nella proprietà ai fini dell'elaborazione dei catasti cantonali e comunali.

La periodicità degli interventi (pulizia della caldaia e della canna fumaria) è regolata dalle vigenti normative cantonali in materia: Regolamento sugli impianti calorici a combustione del 26 ottobre 2016 (RICC).

art. 5 Categorie di impianti

Gli impianti di combustione sono suddivisi nelle seguenti categorie tariffarie

a) Categoria 1 - Impianti a 1 stadio di potenza alimentati con olio o gas:

- bruciatore a evaporazione (stufa a nafta)
- bruciatore a gas atmosferico
- bruciatore a gas ad aria soffiata
- bruciatore a olio ad aria soffiata

b) Categoria 2 - Impianti a 2 stadi di potenza, oppure a potenza modulante alimentati con olio o gas:

- bruciatore a gas atmosferico
- bruciatore a gas ad aria soffiata
- bruciatore a olio ad aria soffiata

c) Categoria 3 - Impianti a 2 stadi di potenza, o con potenza modulante e 2 combustibili:

- bruciatore a olio o gas a 2 stadi
- bruciatore a olio o gas modulante

d) Categoria 4 - Motori stazionari

- impianti ibridi e di cogenerazione a gas
- gruppi elettrogeni e compressori diesel

e) Categoria 5 - Impianti art. 5 lett. c) + f) DirCC

- impianti in vena d'aria
- impianti radianti e impianti speciali

f) Categoria 6 - Impianti a legna ≤ 70 kW

- impianti alimentati a pellet / cippato / legna, carica automatica con circuito idraulico
- impianti alimentati a legna / mattonelle / carbone, carica manuale con circuito idraulico
- i forni pane / pizza a legna / pellet a uso professionale (forni industriali)
- le stufe ad accumulazione e gli impianti costruiti sul posto (impianti individuali).

art. 6 Tariffe applicate

Le tariffe per il collaudo e il controllo periodico sono definite come segue:

- > **impianti di categoria 1** **fr. 90.00**
(comprese la tassa cantonale di fr. 10.00 e quella comunale di fr. 5.00)
- > **impianti di categoria 2** **fr. 114.00**
(comprese la tassa cantonale di fr. 10.00 e quella comunale di fr. 5.00)
- > **impianti di categoria 3** **fr. 145.00**
(comprese la tassa cantonale di fr. 10.00 e quella comunale di fr. 5.00)
- > **impianti di categoria 4** **fr. 114.00**
(comprese la tassa cantonale di fr. 10.00 e quella comunale di fr. 5.00)
- > **impianti di categoria 5** **fr. 114.00**
(comprese la tassa cantonale di fr. 10.00 e quella comunale di fr. 5.00)
- > **impianti di categoria 6** **fr. 203.00**
(comprese la tassa cantonale di fr. 10.00 e quella comunale di fr. 5.00)
- > per la **registrazione** dei **dati** della **regolazione** (inserimento nel ConComDat) di una misurazione ufficiosa **fr. 25.00**

art. 7 Controlli supplementari

1. In caso di controlli supplementari o controlli eseguiti a seguito di reclamo vengono applicate le tasse definite all'art. 6 di cui sopra, come meglio descritto all'art. 10 cpv. 4 DirCC.

2. Per gli impianti risultati non conformi ai valori limite fissati nelle TCC, il controllore ordina di procedere con una regolazione consegnando al proprietario dell'impianto un formulario (certificato di regolazione), da ritornare al medesimo entro 30 giorni.

Sulla base dell'attendibilità di quanto dichiarato, il controllore decide se effettuare un controllo supplementare o se accettare la misura di regolazione.

→ **Tassa per la registrazione nel ConComDat** **fr. 25.00**

3. Richiamo e registrazione certificato comprovante la pulizia dello spazzacamino (RICC)

→ **Tassa per la registrazione del rapporto spazzacamino unica** **fr. 25.00**

4. Nel caso in cui il proprietario non rispetti il termine di regolazione e non dimostri di aver provveduto a quanto richiesto, il controllore ne informa il Municipio che procede con l'emissione di un sollecito di regolazione.

→ **Tassa unica di sollecito** **fr. 51.00**

5. Per gli impianti riscontrati non conformi nel loro complesso e/o le rispettive condizioni di esercizio giusta gli artt. 5 cpv. 1 lett. a), 5 cpv. 2 lett. a) e b) ROIA, il controllore / l'incaricato dell'Ufficio tecnico comunale ordina i provvedimenti necessari e dopo 30 / 60 giorni provvede con una verifica per constatarne la conformità.

→ **Tassa unica per il controllo di verifica** **fr. 61.00**
(tassa cantonale compresa)

6. Per gli impianti che funzionano meno di 100 ore l'anno e muniti di contatore non manipolabile, vengono periodicamente registrate le ore di funzionamento trasmesse su richiesta del controllore incaricato.

→ **Tassa per la registrazione delle ore di funzionamento nel ConComDat** **fr. 15.00**

art. 8 Tasse per prestazioni particolari

Nel contesto degli ordini di risanamento non ottemperati, l'Autorità comunale applica la procedura descritta all'art. 8 DirCC.

Agli inadempienti per queste prestazioni connesse all'applicazione della Legge in materia, saranno prelevate le seguenti tasse (art. 24 LALPAmb):

> diffida per la mancata regolazione	fr. 100.00
> diffida per il mancato risanamento	fr. 200.00
> ordine di messa fuori esercizio forzata	fr. 200.00
> messa fuori esercizio forzata (MFEF)	fr. 350.00
> mancata presenza durante la MFEF	fr. 150.00
> altre prestazioni (tariffa oraria a regia)	fr. 99.00
> solleciti scritti in forma raccomandata	fr. 10.00
> mancata notifica nuovo impianto	fr. 150.00

art. 9 Tasse per mancata presenza al controllo

Il proprietario dell'impianto o un suo rappresentante deve presenziare al controllo, in caso di assenza o impossibilità ad effettuare il controllo verranno fatturate le seguenti tasse:

- > tassa per appuntamenti mancati non preventivamente segnalati *fr. 50.00*
- > tassa per richiami scritti in forma raccomandata *fr. 10.00*
- > tassa di supplemento a partire dal secondo appuntamento *fr. 20.00*

art. 10 Censimento cantonale degli impianti

Il proprietario dello stabile, o un suo rappresentante, deve ritornare il formulario del censimento inviatogli per corrispondenza.

In caso di mancata compilazione verranno fatturate le seguenti tasse:

- > tassa per sopralluogo reso necessario dalla mancata compilazione *fr. 120.00*
- > tassa per appuntamenti mancati non preventivamente segnalati al sopralluogo *fr. 50.00*
- > tassa a partire dal secondo appuntamento *fr. 20.00*

art. 11 Debitore

1. Le tariffe e le tasse sono dovute dal proprietario dello stabile o dell'appartamento dove è situato l'impianto da controllare o dal detentore dello stesso.
2. La fattura con relativa polizza viene notificata al debitore mediante decisione del Municipio, contro la quale è dato reclamo nei modi e nei termini previsti dalla LOC.
3. La decisione sull'ammontare cresciuta in giudicato è esecutiva ai sensi dell'art. 80.2 LEF.
4. È vietato l'incasso diretto della tassa di controllo da parte del controllore.
Per l'incasso delle sue prestazioni il controllore consegnerà all'Ufficio comunale cassa e contabilità la lista dei controlli effettuati (bollettini).

art. 12 Incarico al controllore designato dal Municipio

Il controllore incaricato agisce su mandato del Comune di Minusio.

L'incarico può essere attribuito ad uno o più controllori che garantiscono la necessaria neutralità, in particolare non sono ammesse ditte o controllori con attività commerciali affini (vendita, installazione e manutenzione di impianti a combustione).

art. 13 Doveri del controllore

1. Il controllore della combustione incaricato è tenuto a fornire una consulenza neutrale orientativa al proprietario dell'impianto da risanare o da sostituire, informandolo sui possibili interventi di risanamento attuabili, in alternativa alla sostituzione dell'impianto.
2. Il controllore su richiesta consegna o trasmette ai proprietari degli impianti il materiale informativo e le comunicazioni ufficiali delle Autorità federali, cantonali, comunali o di altri eventuali Enti.

art. 14 Termini e rimedi giuridici

Contro la presente Ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato, entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione.

art. 15 Entrata in vigore

Per quanto non stabilito dalla presente Ordinanza fanno stato tutte le altre disposizioni di Legge in materia.

La presente Ordinanza abroga ogni precedente Ordinanza municipale in materia ed entra in vigore scaduti i termini di pubblicazione, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC.

(Ris. mun. N° 939)

Il Municipio

Esposta agli albi comunali nel periodo compreso tra il 19.07.2023 e il 14.09.2023.